

Codice A1814B

D.D. 21 settembre 2026, n. 1808

**R.D. 523/1904 - P.I. 1978 - Rio Roico / Rio Ronco o Valle Longoria - Autorizzazione idraulica per interventi di manutenzione mediante taglio della vegetazione, disalveo e risagomatura delle sezioni di deflusso del Rio Ronco o Valle Longoria nel Comune di Cunico (AT).
Richiedente: Comune di Cunico (AT).**



ATTO DD 1808/A1814B/2026

DEL 21/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 – P.I. 1978 - Rio Roico / Rio Ronco o Valle Longoria - Autorizzazione idraulica per interventi di manutenzione mediante taglio della vegetazione, disalveo e risagomatura delle sezioni di deflusso del Rio Ronco o Valle Longoria nel Comune di Cunico (AT).
Richiedente: Comune di Cunico (AT).

Il Comune di Cunico, con sede in Via Recinto, 3 – 14026 Cunico (AT) ha trasmesso, attraverso il *Portale telematico per la trasmissione delle istanze di competenza regionale per l’ottenimento delle autorizzazioni idrauliche rilasciate ai sensi del Regio Decreto 25/07/1904 n. 523 e delle concessioni demaniali ex Legge Regionale 18/05/2004 n. 12/2004 e Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. del 16/02/2022 n. 10/R*, istanza acquisita agli atti di questo Settore in data 09.09.2026 al prot. n. 41110 per il rilascio dell’autorizzazione idraulica per interventi di manutenzione mediante taglio della vegetazione, disalveo e risagomatura d’alveo del Rio Ronco o Valle Longoria nel comune di Cunico (AT), interventi finanziati dalla Regione Piemonte con un contributo assegnato dalla Regione Piemonte nell’ambito del “Programma degli interventi di manutenzione idraulica dei corsi d’acqua di competenza regionale ai sensi della L.R. n. 54/1975 - annualità 2026/2027”, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2691/A1805B/2025 del 18.12.2025.

All’istanza sono allegati gli elaborati progettuali sottoscritti dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Cunico, geom. Prette Luigi, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi.

Questo Settore, esaminata preliminarmente la domanda e la documentazione progettuale allegata, ha ritenuto l’istanza ammissibile e procedibile e, con nota prot. n. 41504 del 11.09.2026, ha effettuato la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 15 della L.R. 14/2014;

Con nota prot. n. 41506 del 11.09.2026 è stata trasmessa documentazione progettuale alla Provincia di Asti - Servizio Ambiente Caccia e Pesca per l'espressione del parere di competenza in ordine alla compatibilità dei lavori medesimi con la fauna ittica, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 della L.R. 37/2006 e relativa D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 e s.m.i., richiesta riscontrata con parere favorevole acquisito in data 21.09.2026 a prot. n. 42828 e trasmesso dalla Provincia di Asti medesima anche al Comune di Cunico.

Il Comune di Cunico ha approvato il progetto dell'intervento in oggetto codice CUP D48B25000300002 con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 07.09.2026.

Atteso che gli interventi previsti in progetto interessano il corso d'acqua pubblico denominato Rio Rio Ronco o Valle Longoria, iscritto al n. 85 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Asti, si rende necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904.

Il progetto prevede lungo l'alveo del Rio Ronco o Valle Longoria, nel tratto a monte a valle dell'attraversamento, come meglio identificato negli elaborati progettuali, il taglio manutentivo della vegetazione arborea ed arbustiva instabile e deperente presente in alveo, l'asportazione della vegetazione schiantata nonché il disalveo ed il ripristino della sezione di deflusso in continuità con quella di valle, in quanto la presenza di materiale limoso e di vegetazione spontanea arbustiva.

Dato atto che le piante divelte o fluitate sono da considerare res nullius e pertanto non appartenenti al demanio (parere dell'Avvocatura di Stato in data 12.07.1993 e Circolare del Ministero delle Finanze in data 29.12.1993, ribaditi dalla Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione compartimentale del Territorio di Cuneo n. 5412 del 5.12.1994), e non è quindi necessario alcun provvedimento di concessione né pagamento di canoni o indennità erariali per poter procedere alla loro rimozione dagli alvei e dalle aree di pertinenza idraulica.

Considerato che, in base all'art. 18 della L.R. n. 17/2013, nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo.

Considerato che, per quanto sopra rappresentato i lavori per i quali è stata avanzata istanza sono riconducibili alla fattispecie degli interventi manutentivi di cui all'art. 26 del Regolamento Regionale n. 10/R del 16.12.2022 essi si ritengono ammissibili nel rispetto del buon regime idraulico delle acque in quanto inerenti il mantenimento dell'ufficiosità idraulica dei corsi d'acqua, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche e modalità d'intervento di seguito riportate:

1. non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale litoide la quota del ciglio sommitale delle sponde esistenti del corso d'acqua;
2. è fatto divieto di abbandono all'interno dell'alveo inciso e sulle sponde dei residui delle lavorazioni e dell'eventuale trinciatura/cippatura;
3. il taglio delle piante dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla L.R. n. 4 del 10.02.2009 e dal Regolamento di attuazione n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i., unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17.09.2003, in particolare:
 - all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, c. 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.);
 - nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell'art. 37 c. 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.

tagliando esclusivamente le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponde;

4. le operazioni di taglio dovranno essere effettuate nel rispetto dei periodi di silenzio selvicolturale (dal 31 marzo al 15 giugno) di cui all'art. 37 comma 5 del Regolamento Forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.;
5. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904;
6. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di 4 metri dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua anche del materiale cippato/triturato;
7. durante le operazioni di taglio della vegetazione dovranno essere attuati idonei accorgimenti per l'eliminazione/eradicazione della vegetazione alloctona invasiva, ai sensi della D.G.R. 12 giugno 2017 n. 33-5174;
8. è integralmente richiamato il parere con prescrizioni rilasciato dalla Provincia di Asti in ordine alla compatibilità dei lavori medesimi con la fauna ittica, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 della L.R. 37/2006 e relativa D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 e s.m.i., acquisito in data 21.09.2026 al prot. n. 48282 e già nella disponibilità del Comune di Cunico in quanto già trasmessogli dalla medesima Provincia di Asti;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli interni e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361", constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25.07.1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- Legge regionale n. 20 del 05 agosto 2002 e legge regionale n. 12 del 18 maggio 2004;
- Regolamento regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";

- la D.G.R. n. 79-10137 del 21.07.2003 "Analisi delle problematiche connesse all'esercizio delle funzioni di polizia idraulica di cui al R.D. n. 523/1904 a supporto della definizione di criteri e modalità operative" come modificata dalla D.G.R. n. 16-2002 del 15.12.2025;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Cunico, con sede in Via Recinto, 3 – 14026 Cunico (AT), alla realizzazione degli interventi di manutenzione idraulica mediante taglio della vegetazione, disalveo e risagomatura delle sezioni di deflusso del Rio Ronco o Valle Longoria nel comune di Cunico (AT), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati di progetto allegate all'istanza subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'intervento deve essere realizzato in conformità al progetto allegato all'istanza, nel rispetto e delle modalità riportate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. la presente autorizzazione riguarda le sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;
3. ad ultimazione lavori dovranno essere rimosse le eventuali piste temporanee di transito in alveo e golena e dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato originario naturale dei luoghi;
4. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. è vietata l'asportazione del materiale litoide dall'alveo del Rio Ronco o Valle Longoria; l'asportazione di eventuale materiale litoide è condizionato alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell'appaltatore, corredata di elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14.01.2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09.02.2015; eventuale materiale costituente rifiuto dovrà essere gestito secondo normativa vigente;
6. le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena;
7. è vietato l'accesso in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.);
8. il Comune di Cunico è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
9. durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbose o piene del corso d'acqua;
10. i lavori in argomento dovranno essere realizzati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno) a far data dalla presente Determinazione, a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia d'intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto autorizzato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione. I lavori, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi,

i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;

11. il Comune di Cunico dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, attraverso il *Portale telematico per la trasmissione delle istanze di competenza regionale per l'ottenimento delle autorizzazioni idrauliche rilasciate ai sensi del Regio Decreto 25/07/1904 n. 523 e delle concessioni demaniali ex Legge Regionale 18/05/2004 n. 12/2004 e Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. del 16/02/2022 n. 10/R* e al Comando del Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria, la data di inizio e di fine lavori, per consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il titolare dell'autorizzazione dovrà inviare dichiarazione attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni avute, corredata da documentazione fotografica raffigurante i lavori eseguiti.
12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, nei limiti che competono al Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
13. Il Comune di Cunico prima dell'inizio dei lavori, dovrà trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, se necessaria, la "comunicazione semplice" di cui all'art. 4 del regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i. e dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Asti.
14. al termine dei lavori devono essere adottati tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua e devono essere recepite e rispettate le prescrizioni imposte dal parere rilasciato dalla Provincia di Asti in ordine alla compatibilità dei lavori medesimi con la fauna ittica, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 della L.R. 37/2006 e relativa D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 e s.m.i., acquisito in data 21.09.2026 al prot. n. 42828 e già nella disponibilità del Comune di Cunico in quanto già trasmessogli dalla medesima Provincia di Asti;

Trattandosi di un intervento che prevede il mantenimento e miglioramento dell'efficienza idraulica di corsi d'acqua, come stabilito al punto n) della "Tabella canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche", contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17.12.2018, aggiornata con D.D. n. 3484 del 24.11.2021, come rettificata dalla D.D. n. 3928 del 28.12.2021, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde e che rientrano nelle delimitazioni stabilite dal presente atto, è da intendersi nullo.

Con il presente provvedimento è autorizzata implicitamente l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 26 comma 2 del Regolamento regionale 16 dicembre 2022 n. 10/R.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Funzionario estensore

Matteo Gallo

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa